



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Ordine Provinciale degli Ingegneri
di Cremona

U-CS/2013

Oggetto: Formazione continua

L'art. 13 del regolamento, recante le disposizioni transitorie, stabilisce che *"Sono riconosciute, ai fini del conseguimento di CFP in conformità al presente regolamento, le attività formative svolte dagli iscritti nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore dello stesso"*.

Un'interpretazione strettamente letterale della menzionata disposizione porterebbe a ritenere che le attività formative riconoscibili ai fini dell'attribuzione di CFP siano tutte quelle svolte dagli iscritti a partire dal 15.7.2012. Tuttavia, ciò estenderebbe temporalmente in modo eccessivo la portata retroattiva del beneficio in parola, ponendosi in contrasto con la stessa *ratio* della normativa. E' senz'altro preferibile, pertanto (tenuto conto anche della "dote" di 60 CFP attribuita dall'art. 4 indifferentemente a tutti gli iscritti all'Albo), fissare il termine utile per il riconoscimento dei CFP pregressi al 1° gennaio 2013, facendo così riferimento all'anno solare precedente all'entrata in vigore dell'*obbligo* di formazione continua, e non già del regolamento.

In tale lasso di tempo (1.1.2013 - 31.12.2013) le uniche attività formative documentabili ai fini del riconoscimento di CFP sono quelle organizzate direttamente dagli Ordini territoriali, ovvero *"in cooperazione o convenzione con Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico"*, mentre analoghe attività formative organizzate da soggetti diversi potranno essere valutate solo a seguito dell'accREDITAMENTO degli enti medesimi da parte del CNI, qualora la procedura anzidetta venga portata a termine prima del 31.12.2013.

Ciò vale con riferimento anche ai corsi di aggiornamento organizzati da amministrazioni ed enti pubblici, università o società multinazionali per i propri dipendenti: in assenza di previo accREDITAMENTO del soggetto organizzatore, l'attività formativa effettuata dagli iscritti non sarà suscettibile di valutazione ai fini del riconoscimento di CFP.

Per quanto attiene ai criteri di attribuzione dei CFP nel periodo 1.1.2013 - 31.12.2013, va precisato che essi saranno applicati in conformità a quanto stabilito dal vigente regolamento e in modo uniforme e non discriminatorio nei confronti di tutti gli eventi e le attività formative per le quali il riconoscimento sia richiesto. Non è da escludersi che, ove si renda necessario, il CNI possa emanare apposite linee guida

recanti specifiche indicazioni applicative a beneficio degli Ordini territoriali e dei loro iscritti.

Saranno fornite a breve anche ulteriori indicazioni sul software da utilizzare per la creazione di una banca dati comune dei CFP attribuiti agli iscritti, nonché delle attività formative riconosciute dagli Ordini e degli enti accreditati.

E' in corso di predisposizione un'area FAQ sul sito internet del CNI (www.tuttoingegnere.it) e su quello del Centro studi (www.centrostudicni.it) nella quale saranno fornite alcune prime indicazioni sulla tematica in oggetto.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

